

N. ____/____ REG.PROV.CAU.
N. 07821/2024 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta Ter)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 7821 del 2024, proposto da Carlotta Luisa Nerina Rovere, rappresentata e difesa dall'avvocato Riccardo Ferretti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della Giustizia, Formez P.A., Commissione Interministeriale Ripam, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio *ex lege* in Roma, alla via dei Portoghesi n.12;
Commissione di Concorso, non costituita in giudizio;

nei confronti

Cristina Ranieri, non costituita in giudizio;

per l'annullamento, previa adozione di misure cautelari:

a) del punteggio attribuito ai titoli indicati dalla ricorrente nella domanda di partecipazione al Concorso pubblico, per titoli ed esami, su base distrettuale, ad eccezione di Trento e Bolzano, per il reclutamento a tempo determinato di 3.946

unità di personale non dirigenziale dell'Area funzionari, con il profilo di Addetto all'Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia;

b) della graduatoria finale di merito del concorso sub a), relativa alle posizioni bandite presso il Distretto di Corte di Appello di Torino, nella parte in cui colloca la ricorrente alla posizione n. 244 con 24,375 punti;

c) dell'art. 6, comma 3, lett. b), del Bando di concorso, nella parte in cui esclude l'assegnazione di 2 punti per le lauree a ciclo unico dichiarate come titolo di partecipazione al concorso;

d) della valutazione dei titoli della ricorrente, posta in essere dalla Commissione esaminatrice, relativamente alla omessa assegnazione di 3 punti per l'abilitazione alla professione di avvocato e rispetto alla mancata attivazione della procedura di soccorso istruttorio, ai sensi dell'art. 6 della L. 241/90, volta all'integrazione/rettifica documentale necessaria al riconoscimento, e valutazione, dell'abilitazione alla professione di avvocato;

e) di ogni altro atto agli stessi preordinato, presupposto, connesso, collegato e conseguente, compresi gli atti di assegnazione sede laddove lesivi nei confronti della ricorrente o comunque preclusivi delle sue possibilità di riassegnazione presso la sede di prima preferenza in caso di accoglimento del ricorso;

per la condanna:

f) dell'Amministrazione resistente all'attivazione della procedura di soccorso istruttorio per il riconoscimento del possesso della abilitazione alla professione di avvocato in capo alla ricorrente;

per l'accertamento:

g) del diritto della ricorrente alla attribuzione di 2 punti aggiuntivi per la Laurea V.O. in giurisprudenza indicata nella domanda di partecipazione al concorso;

h) del diritto della ricorrente alla attribuzione di 3 punti per l'abilitazione alla professione di avvocato;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero della Giustizia, del Forzez P.A. e della Commissione Interministeriale Ripam;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 agosto 2024 la dott.ssa Monica Gallo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Con il ricorso all'esame del Collegio parte ricorrente si duole, instando per la tutela cautelare, della valutazione dei propri titoli nell'ambito del concorso in epigrafe, in particolare censurando:

-l'omessa attribuzione dei due punti aggiuntivi previsti dall'articolo 6 comma 3 lettera b) del bando di concorso per il proprio titolo di laurea (laurea vecchio ordinamento in Giurisprudenza), deducendo che il ridetto titolo, ancorchè speso per l'accesso, in quanto di secondo livello rispetto alla laurea triennale, pure utile ai fini dell'accesso, le avrebbe dovuto assicurare la maggiorazione del punteggio come prevista per i titoli accademici "ulteriori" rispetto a quelli utilizzati ai fini dell'ammissione alla procedura selettiva;

-l'omessa attribuzione dei tre punti previsti per l'abilitazione all'esercizio della professione forense, nonostante la chiara indicazione in domanda della propria iscrizione all'albo degli avvocati di Torino;

Rilevato che:

- la regola di bando di cui all'articolo 6 comma 3 lettera a) attua pedissequamente quanto prescritto dall'articolo 14, comma 2, primo periodo, del D.L. n. 80/2021 convertito in Legge n. 113/2021, a norma del quale "*La Giustizia amministrativa*

procede all'assunzione di tutti i profili professionali di cui all'articolo 11, comma 3, mediante concorso pubblico per titoli e prova scritta, con possibilità di svolgimento della prova da remoto. I titoli valutabili per i concorsi banditi dalla Giustizia amministrativa, con attribuzione dei punteggi fissi indicati nel bando di concorso, sono esclusivamente i seguenti: a) votazione relativa al solo titolo di studio richiesto per l'accesso (...)”;

- la citata disposizione di legge e, pertanto, la regola di bando che la recepisce, pone ragionevolmente i titoli per l'accesso, indipendentemente dalla circostanza di fatto che identifichino un titolo di laurea di primo livello (laurea triennale) o di secondo (laurea magistrale o vecchio ordinamento), sullo stesso piano valoriale, proprio in ragione della loro identica idoneità a consentire l'ammissione alla procedura di reclutamento, differenziando il punteggio attribuibile al candidato per i ridetti titoli di accesso solo in base al voto di laurea. Tanto in corretta applicazione di quanto sancito dall'articolo 1 del decreto interministeriale del 9 luglio 2009 che, ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici, contiene appunto la tabella di equiparazione tra classi delle lauree D.M. 509/1999 (vecchio ordinamento) e classi delle lauree D.M. 270/2004 (lauree triennali) e tra lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche e lauree magistrali;

- appaia pertanto ragionevole la circolare n.6350 del 27 dicembre 2000 del Ministro della funzione pubblica, di cui si è pure fatta applicazione, in base alla quale *“Per le qualifiche non dirigenziali i titoli previsti dai Contratti collettivi di lavoro quali requisiti per l'accesso alle posizioni CI, C2, C3 del comparto Ministeri, nonché per l'accesso alle equivalenti qualifiche degli altri 9 comparti, devono ritenersi equivalenti, sulla base del nuovo ordinamento degli studi e dei corsi universitari, al prescritto titolo di studio di primo livello denominato laurea (L) previsto dall'art. 3 del citato regolamento ministeriale”;*

Rilevato ancora che, diversamente, l'art. 6, comma 3, lett. b) del bando, nel recepire quanto previsto dal citato articolo 14 circa la prescritta valutazione, basata su criterio meramente quantitativo, di *“eventuali ulteriori titoli accademici*

universitari” prevede, quale misura premiale, l’attribuzione di 2 punti esclusivamente con riguardo al titolo di laurea posseduto dal candidato che sia, appunto, “ulteriore” rispetto a quello utilizzato ai fini dell’accesso;

Rilevato altresì che, a riprova della circostanza che la misura di cui all’articolo 6 comma 3 lettera b) identifichi una misura premiale a favore di chi possieda più titoli accademici universitari, non elargibile, dunque, a chi, di contro, possieda solo ed esclusivamente il titolo di laurea utilizzato ai fini dell’accesso al concorso (ancorchè tale titolo presenti natura composita), il ridetto comma precisa anche che *“Il titolo di studio che sia il proseguimento della laurea triennale indicata quale titolo di studio dichiarato per la partecipazione al concorso non è valutabile ai fini dell’attribuzione di punteggio”*;

Ritenuto che la doglianza di parte ricorrente avente ad oggetto l’omessa attribuzione dei 2 punti aggiuntivi per il possesso del titolo di laurea di secondo livello dalla stessa posseduto ed utilizzato per l’accesso al concorso non risulti assistita dal prescritto *fumus boni iuris*, non potendo il titolo in questione, come detto dichiarato ai fini dell’ammissione al concorso, considerarsi alla stregua di un titolo “ulteriore” valutabile ai fini dell’assegnazione del punteggio premiale disciplinato dall’articolo 6 comma 3 lettera b) del bando, nè la parte ricorrente ha comunque dichiarato di possedere ulteriori titoli di laurea (cfr. ord. TAR Lazio, IV ter, 11 luglio 2024, n. 3130 e ord.3546 del 2 agosto 2024);

Ritenuto invece sussistente il *fumus boni iuris* in relazione alla doglianza afferente l’omessa attribuzione del punteggio previsto per l’abilitazione alla professione forense, ancorchè non correttamente dichiarata in domanda, circostanza quest’ultima che avrebbe dovuto indurre l’Amministrazione (in ragione della indicazione della iscrizione all’albo degli avvocati di Torino in luogo della dichiarazione dell’evidentemente presupposto possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato), anche in esito all’attivazione del soccorso istruttorio, ad attribuire alla parte ricorrente il punteggio spettante ai sensi

dell'articolo 6 del bando;

Ritenuto pertanto di dover accogliere *in parte qua* la domanda cautelare della parte ricorrente, ordinando all'Amministrazione di rinnovare la valutazione dei titoli della parte ricorrente ai fini della addizione al punteggio già attribuitole di quello omesso in relazione alla posseduta e comunque dichiarata abilitazione professionale, con ogni conseguenziale adempimento in relazione all'aggiornamento della posizione in graduatoria della stessa;

Ritenuto altresì, in accoglimento di puntuale istanza di parte, che debba disporsi l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami, in base all'art. 41, comma 4, c.p.a., rispetto al ricorso in epigrafe con le seguenti modalità:

a.- pubblicazione di un avviso sui siti web istituzionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica e del Ministero della Giustizia, dal quale risulti:

1. l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
2. - il nome della parte ricorrente e l'indicazione delle amministrazioni intimate;
- 3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi del ricorso;
- 4.- l'indicazione dei controinteressati;
- 5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;
- 6.- l'indicazione del numero del presente decreto, con il riferimento che con lo stesso è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;
7. - il testo integrale del ricorso;

b.- In ordine alle prescritte modalità, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica ed il Ministero della Giustizia hanno l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso e del presente decreto - il testo integrale del ricorso e dei motivi aggiunti e del presente decreto, in calce al quale dovrà essere inserito un

avviso contenente quanto di seguito riportato:

1.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione del presente decreto (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

2.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si prescrive, inoltre, che la Presidenza del Consiglio dei Ministri –Dipartimento della Funzione Pubblica ed il Ministero della Giustizia:

3.- non dovranno rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, il presente decreto, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi;

4.- dovranno rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, del presente decreto e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica";

in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

5.- dovrà, inoltre, curare che sull'home page del loro sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso ed il presente decreto.

La richiesta di dette pubblicazioni dovrà essere effettuata, con oneri e spese a carico della parte ricorrente, da quantificarsi a cura delle amministrazioni (ferma l'eventuale ripetizione di quanto corrisposto in sede di regolazione delle spese di lite), pena l'improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di giorni 20 (venti) dalla comunicazione del presente decreto, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti e dell'avvenuta pubblicazione presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci), decorrente da quest'ultima;

Ritenuto infine:

- di fissare per la trattazione del ricorso nel merito l'udienza pubblica del 17 dicembre 2024;
- di disporre la compensazione delle spese della presente fase di giudizio attesa la peculiarità della questione;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter) accoglie, per quanto in motivazione, *in parte qua* la domanda cautelare.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

Dispone l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami nei modi di cui in motivazione.

Fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 17 dicembre 2024.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 agosto 2024 con l'intervento dei magistrati:

Rita Tricarico, Presidente

Monica Gallo, Referendario, Estensore

Valentino Battiloro, Referendario

L'ESTENSORE
Monica Gallo

IL PRESIDENTE
Rita Tricarico

IL SEGRETARIO